



ANVU®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA  
UFFICIO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE



Prot. 235/2026 DP I°  
16/02/2026

Al Signor Ministro dell'Interno  
On. Matteo Piantedosi  
Palazzo del Viminale - Roma

e, p.c.

Al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Al Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Al Prefetto di Lecce

Oggetto: richiesta di chiarimento e indirizzo uniforme sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto (UAS/"droni") da parte della Polizia locale - Nota Prefettura di Lecce prot. n. 0024109 del 12 febbraio 2026.

Onorevole Ministro,

l'ANVU - Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia - sottopone alla Sua attenzione la questione insorta a seguito della nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0024109 del 12 febbraio 2026, resa dopo una asserita interlocuzione con gli uffici del Suo Dicastero, in risposta a un Comune che chiedeva se la Polizia locale potesse impiegare droni per attività di servizio sulle proprie attribuzioni.

La nota prefettizia afferma, in modo finanche troppo perentorio, che l'art. 5, comma 3-sexies, del d.l. n. 7/2015, "riserva" l'uso dei droni alle sole Forze di polizia ex art. 16 L. n. 121/1981, escludendo dunque la Polizia locale dall'impiego "in via autonoma".

A nostro avviso, è apodittico che qui si concentra una inesattezza giacché la disposizione di legge richiamata non contiene alcun divieto in tal senso e non reca formule di esclusività e/o di preclusione per la Polizia locale (per es. "solo", "esclusivamente", "è vietato"), ma demanda, "fermo restando" il Codice della navigazione e la disciplina UE, un decreto ministeriale per disciplinare le sole modalità di utilizzo degli UAS da parte delle Forze di polizia dello Stato per finalità di ordine pubblico e sicurezza.

Insomma, è di tutta evidenza che l'art. 5, comma 3-sexies, del d.l. n. 7/2015 sia una disposizione che, in un ambito funzionale puntualmente delimitato, si limita a conformare e standardizzare le modalità di impiego degli UAS da parte delle Forze di polizia dello Stato per finalità di ordine pubblico e sicurezza, senza introdurre alcun divieto generalizzato, né tantomeno una riserva esclusiva di utilizzo del mezzo aereo, nei confronti di soggetti pubblici diversi.

Ne deriva un profilo di principio poiché divieti e riserve non possono essere ricavati per mera deduzione da una norma che non li enuncia espressamente.

In materia di organizzazione e di esercizio di funzioni pubbliche, il "principio di legalità" impone che preclusioni così incisive siano determinate in modo chiaro e inequivoco; in

difetto, ciò che non è esplicitamente vietato resta consentito entro i confini delle competenze e nel rispetto delle discipline applicabili.

E anche il d.m. 13 giugno 2022, ha, del resto, chiara natura endo-organizzatoria interna al (solo) Comparto della pubblica sicurezza statale, e si autolimita alle Forze di polizia statali senza poter costituire fonte di divieto generalizzato per la Polizia locale.

Nondimeno, l'impostazione così data, se assunta come indirizzo cogente di carattere generale, determinerebbe anche effetti pratici profondamente irragionevoli, finendo per travolgere persino degli utilizzi ormai consolidati e diffusi della tecnologia da parte di numerosi Comandi, come per esempio i rilievi di sinistri stradali con fotogrammetria e software di ricostruzione, con benefici riconosciuti in termini di precisione, sicurezza operativa e rapidità di riapertura della viabilità, imponendo, ogni contraria azione, un arretramento meramente tecnico privo di base normativa.

A ciò si aggiunge un ulteriore e non trascurabile profilo di evidente irragionevolezza sistematica.

I droni sono infatti strumenti di libera vendita, impiegati quotidianamente da una pluralità ampia di operatori privati quali, per esempio, professionisti tecnici per rilievi topografici, urbanistici, geologici, oppure agronomi e periti agrari per monitoraggio colture, stress idrico, stima danni da maltempo, oppure fotografi matrimonialisti per riprese aeree di location e cerimonie, foto/video "cinematici", oppure videomaker e giornalisti per spot, videoclip, documentari, riprese promozionali, oppure operatori per emittenti locali/TV private per servizi giornalistici, riprese di eventi e territorio, ecc. ecc..

Risulta quindi difficilmente comprensibile che un mezzo lecito e ordinariamente reperibile sul mercato e da chiunque utilizzabile, se correttamente regolato, venga ritenuto precluso proprio a un corpo di polizia che opera per finalità pubbliche tipiche e direttamente compartecipi della sovranità dello Stato (per tutte: funzione di polizia giudiziaria), senza che la legge esprima un divieto o una riserva in termini chiari e inequivoci.

Anzi, a ben vedere, l'impiego "pubblico" del mezzo, in quanto immediatamente strumentale all'esercizio di funzioni attribuite dall'ordinamento e orientate al perseguimento dell'interesse generale, costituisce un titolo di legittimazione ancora più intenso rispetto all'uso privato, perché l'azione amministrativa e, a maggior ragione, l'azione di polizia giudiziaria sono per definizione finalizzate alla tutela di beni primari e alla prevenzione e repressione degli illeciti nell'interesse superiore della collettività.

Ne consegue che, se l'ordinamento consente ai privati di utilizzare in maniera del tutto legittima i droni per finalità meramente economiche o documentaristiche, risulta ancor meno comprensibile prospettare una preclusione nei confronti di chi opera quale organo pubblico e, nei limiti di legge, quale organo di polizia giudiziaria, chiamato a compiere accertamenti e attività di iniziativa e documentazione a tutela dell'ordine giuridico.

In tale prospettiva, ove la repressione dei reati e l'accertamento degli illeciti debbano essere perseguiti con gli strumenti tecnicamente adeguati e giuridicamente consentiti, non si vede per quale ragione un vettore di ripresa e rilevazione quale il drone dovrebbe essere ritenuto "inibito" proprio a soggetti che, al pari delle Forze di polizia dello Stato, sono legalmente legittimati allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, quando, si ripete, la legge non contiene alcuna clausola di esclusione espressa e inequivoca.

Ferma pertanto la necessità di rispettare sempre le regole aeronautiche e, ove ne ricorrano i presupposti, il corretto inquadramento degli utilizzi dei droni come "voli di

Stato" ai sensi del Codice della navigazione, nonché la disciplina sulla privacy, l'ANVU ritiene doveroso che ogni indirizzo applicativo, nella misura strettamente necessaria, si mantenga entro i confini del dato normativo, evitando letture estensive che trasformino una disciplina di semplice "modalità d'impiego" per il comparto sicurezza, in una pretesa riserva esclusiva del mezzo non prevista dalla legge per le sole Forze di polizia dello Stato.

Su tale impostazione, conforme al principio di legalità e alla distinzione tra competenze funzionali e regole d'uso dello strumento, i Comandi di Polizia locale sono ragionevolmente destinati a fare affidamento per assicurare uniformità operativa sul territorio nazionale.

Nel trasmettere l'allegata relazione tecnica del nostro esperto Avv. Luca Montanari, restiamo in ogni caso a disposizione per ogni interlocuzione tecnica o contributo operativo utile alla definizione di un indirizzo chiaro, rispettoso dell'assetto delle competenze, della sicurezza del volo e della tutela dei diritti.

Con osservanza.

P. IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il V. Presidente Nazionale Vicario

Dott. mag. Luciano Mattarelli



Ars Nostra